

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G06489 **del** 08/06/2016

Proposta n. 8574 **del** 07/06/2016

Oggetto:

ESSO ITALIANA S.R.L. - Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 - art. 8 .Rinnovo della Concessione petrolifera dell'Impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione sito nel Comune di Anagni (FR), sull' area di servizio denominata "La Macchia Ovest" dell'Autostrada A1 Milano – Napoli - Km 610+900.

OGGETTO: ESSO ITALIANA S.R.L. - Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 - art. 8 .

Rinnovo della Concessione petrolifera dell’Impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione sito nel Comune di Anagni (FR), sull’ area di servizio denominata “La Macchia Ovest” dell’Autostrada AI Milano – Napoli - Km 610+900.

IL DIRETTORE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

Vista la legislazione nazionale in materia di impianti di distribuzione carburanti;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, avente per oggetto. “Disposizioni sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e successive modifiche;

Vista la legge regionale 2 aprile 2001 n. 8 “Nuove norme in materia di distribuzione carburanti”;

Visto in particolare, l’art. 8 della Legge Regionale 2 aprile 2001 n. 8 inerente il rinnovo della Concessione petrolifera degli impianti di distribuzione carburanti autostradali;

Considerato che:

la Concessione petrolifera dell’impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione sito nel Comune di Anagni (FR), sull’area di servizio denominata “La Macchia Ovest” dell’Autostrada AI Milano – Napoli - Km 610+900. è stata rinnovata alla Esso Italiana S.p.A. con Decreto M.I.C.A. n. 5/3227 del 09/07/1997 per anni 18;

con verbale di Assemblea Straordinaria è stata deliberata la trasformazione della Esso Italiana dal tipo della società per azioni in quello di società a responsabilità limitata, giusto atto notarile rep. n. 3157 - racc. n. 1130 del 23/12/1999, a firma della dr.ssa Maria Chiara Bruno Notaio in Roma;

Visti i Verbali di collaudo del 20/07/2009 e 26/05/2010 effettuati dall’apposita Commissione, con cui sono state verificate le modifiche petrolifere apportate all’impianto in questione;

Vista l’istanza del 17/03/2015, acquisita agli atti regionali con prot. n. 200994 del 13/04/2015, con cui la Società Esso Italiana a.r.l. ha chiesto alla Regione Lazio il rinnovo diciottennale della Concessione petrolifera dell’impianto di distribuzione di carburanti ad uso autotrazione, ubicato sull’Area di servizio denominata “La Macchia Ovest” dell’Autostrada AI Roma – Napoli - Km 610+900 in Comune di Anagni (FR).

Vista la Determina regionale n.G04875 del 10/05/2016, con cui la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – Area Attività Estrattive, ha istituito la Commissione di collaudo ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale 8/2001 e successive modifiche;

Visto il Verbale di Collaudo del 20 maggio 2016, effettuato ai fini del Rinnovo diciottennale della Concessione petrolifera, con cui la sopracitata Commissione ha verificato l’idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e fiscale, nonché la corrispondenza della consistenza dell’impianto in questione come di seguito riportata:

EROGATORI:

- N. 9 colonnine multiprodotto a doppia erogazione (pistole 3+3) per la distribuzione di Benzina super senza piombo/Gasolio/Gasolio energy, di cui 6, munite di sistema CRIND;
- N. 3 colonnine monoprodotta a doppia erogazione (pistole 1+1) per la distribuzione di Gasolio alta portata, munite di sistema CRIND;
- N. 1 colonnina monoprodotta a doppia erogazione (pistole 1+1) per la distribuzione di GPL;

SERBATOI:

- N. 14 serbatoi metallici interrati da 25 mc. cadauno contenenti Gasolio;
- N. 7 serbatoi metallici interrati da 25 mc. contenenti Benzina;
- N. 1 serbatoio metallico interrato da 30 mc. contenente GPL;
- Olio lubrificante in confezioni originali sigillate in quantità pari a mc. 15 depositati in apposito magazzino.

Nell’impianto inoltre sono presenti: N. 3 colonnine monoprodotta a doppia erogazione (pistole 1+1) per la distribuzione dell’additivo “AD BLUE”, N. 1 serbatoio metallico interrato da mc. 10 per additivo “AD BLUE”, e N. 1 gruppo elettrogeno di emergenza da 30 KVA, alimentato a Gasolio da serbatoio incorporato da 50 lt.

Vista la nota ASPI/RM/2016/0010876/EU 23.05.2016, con la quale la Autostrade per l’Italia S.p.A. rilascia il proprio assenso al rinnovo del titolo autorizzativo in questione;

Considerato che la Società richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt.5, 6,e 7 del D.P.R. n. 1269/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla Legge n. 55/1990;

Preso Atto di tutta la documentazione e degli elaborati tecnici posti a corredo dell’istanza e ritenuti esaurienti ai fini dell’adozione del presente atto;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza presentata dalla Esso Italiana S.p.A. concernente il rinnovo della Concessione petrolifera per la distribuzione di carburanti per uso autotrazione dell’impianto sito nel Comune di Anagni (FR), sull’area di servizio denominata “La Macchia Ovest” dell’Autostrada A1 Roma – Napoli - Km 610+900.

Atteso quanto sopra,

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- I. La Concessione petrolifera dell’Impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione sito nel Comune di Anagni (FR) sull’Area di Servizio denominata “La Macchia Ovest”

dell'Autostrada AI Milano – Napoli alla progressiva chilometrica 610+900, è rinnovata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/2001, alla ESSO ITALIANA S.r.l. con sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana n. 25 – C.F. e Iscr. Reg Imprese di Roma n. 00473410587 - P.IVA 00902231000 – per anni diciotto a decorrere dalla data del 09/07/2015.

2. L'impianto è costituito dai seguenti distributori:

EROGATORI:

- N. 9 colonnine multiprodotto a doppia erogazione (pistole 3+3) per la distribuzione di Benzina super senza piombo/Gasolio/Gasolio energy, di cui 6, munite di sistema CRIND;
- N. 3 colonnine monoprodotta a doppia erogazione (pistole 1+1) per la distribuzione di Gasolio alta portata, munite di sistema CRIND;
- N. 1 colonnina monoprodotta a doppia erogazione (pistole 1+1) per la distribuzione di GPL; collegati ai seguenti serbatoi:

SERBATOI:

- N. 14 serbatoi metallici interrati da 25 mc. cadauno contenenti Gasolio;
 - N. 7 serbatoi metallici interrati da 25 mc. contenenti Benzina;
 - N. 1 serbatoio metallico interrato da 30 mc. contenente GPL;
- Nell'impianto anzidetto potranno essere stoccati fino a 15 mc. di Oli lubrificanti in confezioni varie, sigillate, previo rispetto delle norme di sicurezza vigenti, ed inoltre sono presenti: N. 3 colonnine monoprodotta a doppia erogazione (pistole 1+1) per la distribuzione dell'additivo "AD BLUE", N. 1 serbatoio metallico interrato da mc. 10 per additivo "AD BLUE", e N. 1 gruppo elettrogeno di emergenza da 30 KVA, alimentato a Gasolio da serbatoio incorporato da 50 lt..

3. La Società concessionaria è obbligata, sotto pena di decadenza, a mantenere in esercizio, nonché in perfetto stato di efficienza e di conservazione, l'impianto così come collaudato.
4. La Società dovrà, alla scadenza del nulla-osta previsto dall'art. 11 del D.P.R. 27/10/1971, n. 1269, trasmettere alla Regione Lazio – Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Area Attività Estrattive – una nuova dichiarazione di assenso, per il periodo residuo rilasciato dall'Autostrade per l'Italia S.p.A..
5. Qualora, allo spirare del termine previsto dal punto 1 del presente comma, le Amministrazioni concedenti non ritengano di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo, a qualsiasi titolo, competerà alla Società concessionaria.
6. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata dalla Società concessionaria almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione petrolifera.
7. La Concessione petrolifera si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto sopra indicato possano comunque derivare a terzi.
8. La suddetta Concessione petrolifera si intenderà automaticamente revocata nel caso in cui venisse risolto, per qualsivoglia motivo, il rapporto contrattuale tra la ESSO ITALIANA S.r.l. e la Autostrade per l'Italia S.p.A., relativamente alla Concessione autostradale dell'impianto di distribuzione di carburanti sito nel Comune di Anagni (FR) sull'Area di servizio denominata "La Macchia Ovest" dell'Autostrada AI Milano – Napoli, alla progressiva chilometrica 610+900.

9. L'esercizio dell'impianto di cui alla presente concessione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
10. La Società concessionaria dovrà consentire in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati, i quali avranno facoltà di esaminare i libri contabili e tutti gli altri documenti relativi all'attività dell'impianto stesso, nonché di prelevare campioni dei carburanti erogati e di avvalersi di tutte le misure che riterranno opportuno adottare.
11. Per l'esercizio dell'impianto sopra menzionato, la Società concessionaria ha l'obbligo, sotto pena di decadenza, di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari concernenti la sicurezza degli impianti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.
12. Per quanto non è espressamente previsto nella presente Determinazione, la Concessione petrolifera rinnovata, si intende regolata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
13. L'esercizio dell'attività connessa al rilascio della presente Concessione petrolifera è subordinata alla validità del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone e della Licenza di Esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Frosinone.
14. Il presente Atto sarà notificato alla Società in oggetto che dovrà conservarlo insieme al Verbale di Collaudo per ogni esigenza degli Organi di controllo; sarà inviato per conoscenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Frosinone, alla Autostrade per l'Italia S.p.A. ed al Comune di Anagni (FR), nonché pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito Web regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

**IL DIRETTORE
(ROSANNA BELLOTTI)**